

AA.VV., *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra. Quaderni di Questione Giustizia*, Angeli, Milano, 1982.

Il volume contiene gli atti del 5° Congresso di magistratura democratica e rappresenta nella molteplicità delle articolazioni e dei punti di osservazione, un punto di riferimento importante, anche se, nel momento in cui scriviamo, già in qualche misura « datato ». Ne trattiamo in questa sede perché, nella analisi collettiva che viene proposta, gli aspetti penalistici e criminologici prevalgono sulle indagini di carattere politico o sociale. Rispetto a queste ultime non sempre e facilmente può esserci d'accordo. Dove, per esempio si afferma che il « terrorismo italiano è l'unico terrorismo politico di sinistra europea con carattere di massa » (Bolaffi). Lo scarso seguito che le varie organizzazioni eversive sono riuscite a procurarsi denota, oltre ogni analisi, l'infondatezza di tale affermazione. Ed egualmente non convincono — dove le prove? — le osservazioni di Boato circa l'adozione sistematica della tortura da parte di organi di polizia, in specie nel periodo del rapimento Dozier. Se violazioni vi sono state, queste sono da valutare in un globale contesto di permanente difficoltà di attuazione di alcuni indirizzi costituzionali, rese più drammatiche dalla emergenza. Ed analogamente, il problema carcerario, la mancata risposta alle attese destinate dalla Riforma del 1975 deve essere affrontato in un quadro non dissimile da quello che irresistibilmente emerge dalla sopravvenuta modificazione delle condizioni legittimatrici di una normazione di emergenza.

E' dunque giustificata e consona al nuovo clima la domanda « se dal punto di vista dei valori di libertà e di eguaglianza » sia di per sé fondata « l'incriminazione dei comportamenti di chi si associa in modo organizzativamente idoneo a compiere atti di violenza per finalità di eversione politica » (Pinatelli). E sotto questo aspetto al requisito della *legalità* (sotto questo profilo i reati associativi di associazione a delinquere e banda armata non hanno incontrato serie censure di costituzionalità) si aggiungono i profili della materialità e della offensività, ad escludere che possa essere punito un mero atto di disubbidienza o di infedeltà al legislatore. Ma a questo proposito occorre precisare, giacché sembra che sul punto il dibattito non rechi ad approdi sufficientemente certi, che l'apprezzamento in termini di offensività e di materialità del reato non può ovviamente condurre alla disapplicazione della norma che ad avviso del giudice non risulti provvista di siffatte intrinseche qualificazioni. Si tratterà pertanto non già di un limite negativo all'opera di interpretazione materiale, che con tali premesse verrebbe ad essere creatrice di diritto, ma se mai di un indirizzo rivolto

al legislatore per la individuazione delle linee di una futura politica criminale in materia di terrorismo e di violenza politica. E come indicazione di fondo si precisa — il notista non può che dirsi d'accordo — che « sarebbe del tutto contraria alla Costituzione la repressione di comportamenti consistenti in semplici manifestazioni di idee anche le più radicali, rivoluzionarie e violente (al di fuori ovviamente delle ipotesi di istigazione diretta ed immediata ad azioni violente)».

Altra questione, di importanza non secondaria rispetto a quella del quadro normativo, risiede nel genere di reazione che l'apparato giudiziario e il sistema processuale sono stati in grado di offrire. Il volume non manca di spunti interessanti sulla questione. Secondo De Ruggiero v'è da riscontrare un effetto positivo consistente nel miglioramento in efficienza della polizia giudiziaria, nella assunzione di responsabilità dirette nella ricerca delle prove da parte dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori, nel coordinamento che si è istituito tra giudici i quali si occupano di terrorismo e che su tale esempio si va estendendo ad altri campi. Ma nondimeno sono forse prevalenti gli aspetti negativi individuati nella insostenibile durata dei processi c.d. di ricostruzione storica, che vedono imputati centinaia di persone, nella estrema difficoltà del controllo sui terroristi in carcere, nei patteggiamenti imposti — non di rado anche nelle istruttorie — dalla normativa sui pentiti.

Ma sul rapporto tra magistrati e terrorismo (che è poi il tema dominante del Convegno e del volume che ne raccoglie gli atti) c'è molto di più. Non è chiaro in realtà quale sia il giudizio espresso da G. Scarpari sul « caso 7 aprile ». Osserva l'A. che quando Calogero « inizia questo processo il fenomeno Autonomia e quello di Autonomia organizzata in particolare sono pressoché sconosciuti alla cultura politica dominante, soprattutto a quella dei partiti della sinistra storica... eppure malgrado questo vuoto culturale il p.m. padovano, indagando soprattutto sugli scritti ed i documenti acquisiti agli atti, perviene a due importanti acquisizioni, allora da molti sottovalutate: il carattere non spontaneo, ma invece realmente organizzato dello spezzone padovano dell'Autonomia oggetto dell'inchiesta; e la riconducibilità di tutta una serie di sigle, apparentemente riferentesi a gruppi diversi e non comunicanti ad una organizzazione unica, centralizzata ». E poiché di questa intuizione i successivi sviluppi dell'inchiesta hanno fornito prove Scarpari: « qui non si tratta del riproporsi del tradizionale che la valutazione sulla inchiesta e sul suo titolare debba essere incondizionatamente positiva.

Ma l'A. si trova subito dopo a precisare che vi è stato un modo nuovo di procedere, basato essenzialmente su ipotesi di lavoro automaticamente tradotte in atti dalla immediata rile-

vanza penale. Non solo, ma con il rinvio a giudizio di quasi tutti gli imputati nella primavera del '78 si chiude la fase più importante della inchiesta giudiziaria, ma se ne apre un'altra condotta dalla stampa e diretta, in via di supporto a quella giudiziaria, a criminalizzare l'intera area della autonomia. Scrive Scarpani: «qui non si tratta del riproporsi del tradizionale intreccio magistratura-stampa, legato alla violazione pilotata del segreto istruttorio, né soltanto della gestione strumentale di un processo da parte della stampa interessata. La novità del rapporto che qui si instaura — e che tanta rilevanza acquisterà dopo il 7 aprile — è data dal fatto che ora è il magistrato che diviene protagonista, che direttamente orienta l'opinione pubblica, che spende una credibilità che nessun giornalista sarebbe mai in grado di vantare. Il giudice è imparziale per definizione, sa cose che nessun altro conosce, è poi, nel caso concreto, un magistrato di provata fede democratica. Logico, quindi che le sue dichiarazioni diventino subito verità ufficiali ».

Appare evidente, anche se lo specifico dell'analisi è diverso, come sia qui in giuoco la posizione istituzionale della magistratura italiana negli anni dell'emergenza. Se debba considerarsi un fisiologico portato della crisi (quindi da assecondare, o in ogni caso da non contrastare) l'assunzione da parte dei giudici di funzioni di rilevanza politica, tali da condizionare gli sviluppi della politica legislativa. E invero strumenti quali la carcerazione preventiva, sono stati funzionalizzati alla ricerca di prove mancanti anche come mezzo di pressione sugli arrestati perché collaborino, mentre spesso le opinioni dell'inquirente hanno fatto aggio sulla verità — o sulla non verità — emergente dalle istruttorie. La valutazione finale — di fronte al silenzio « lungo e imbarazzato » di gran parte dei magistrati democratici — non può che essere sostanzialmente sfavorevole.

Anche se, occorre precisare, all'interno dell'area culturale che ha espresso le posizioni che si vuole qui commentare non mancano differenze nella indicazione della linea e della prassi: così a Violante il quale afferma che « battaglie nuove non possono essere combattute con vecchie panoplie » obietta Borré che la « caratteristica di tali leggi è proprio quella di essere vecchie, di muoversi in una logica che è per definizione un ritorno indietro » (S. F.).